



VERBALE DELL' ESITO CONCLUSIVO DEL CONTROLLO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
DELL' UNIONE DELLE TERRE D' ARGINE
AI SENSI DELL' ART.3 COMMA 2 DL 174/2012 conv in L.213/2012.
TERZO TRIMESTRE 2013 (LUGLIO- SETTEMBRE)

Indice:

VIZI, IRREGOLARITA' E CRITICITA' RISCOstrate NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI

VALUTAZIONI

AUDIZIONI

INDICAZIONI FINALI

AGGIORNAMENTI NORMATIVI



Il giorno 5 del mese di febbraio dell' anno 2014, sono riuniti nell' ufficio della Segretaria Generale della sede del Comune di Carpi in corso Alberto Pio, 91 i sig.ri Anna Messina- Segretaria Generale- e Rita Balestrazzi, segretaria verbalizzante, al fine di esaminare i controlli effettuati sulle determinazioni dirigenziali estratte in data 04/12/2013.

Visto il regolamento di organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio dell' Unione delle Terre d' Argine n. 3 del 30.01.2013

Visto, altresì, l' atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del Segretario generale prot. n. 11789 del 05/04/2013 ed in particolare la scheda di rilevazione contenente gli elementi principali, sulla base dei quali è stato effettuato il controllo a posteriori di ciascun atto, di seguito riportati:

- 1) presenza degli elementi essenziali;
- 2) competenza dell' ente o soggetto giuridico che lo ha emanato;
- 3) competenza dell' organo che lo ha adottato;
- 4) completezza dell' oggetto e coerenza con il dispositivo;
- 5) presenza dei riferimenti normativi e regolamentari;
- 6) sufficienza, congruità e non contraddittorietà della motivazione;
- 7) coerenza del dispositivo con la motivazione;
- 8) attuazione degli atti di programmazione dell' ente;
- 9) correttezza e comprensibilità della redazione in relazione i principi di chiarezza, precisione,
- 10) uniformità, semplicità ed economia;
- 11) richiamo agli adempimenti relativi alla fase integrativa dell' efficacia previsti dalla normativa (es.: invii a organi di controllo o a soggetti esterni, pubblicazioni, comunicazioni o notifiche ..);
- 12) rispetto dei termini di conclusione del procedimenti.

Ricordato qui di seguito, brevemente, quanto più specificatamente espresso nel verbale riferito al controllo sugli atti del primo trimestre in merito alla griglia utilizzata:

- l' assenza degli elementi riportati ai punti 1,2,6,7,10,11 comporta vizi di illegittimità e di merito che rendono l' atto invalido;
- la non completa correttezza degli elementi riportati ai punti 4,5,8 e 9 non invalida l' atto, ma lo rende irregolare. Si tratta di modeste anomalie che il provvedimento presenta rispetto uno schema normativo pienamente rispettoso dei principi in materia di redazione degli atti amministrativi, la cui infrazione è considerata non viziante la validità.
- L'ordinamento non prevede alcuna forma reattiva contro il provvedimento irregolare. Le note a fianco delle irregolarità riscontrate vanno, pertanto, intese come suggerimenti finalizzati a migliorare la qualità degli atti amministrativi controllati.
- Può accadere viceversa che la irregolarità del provvedimento porti alla sua inefficacia, non in termini sanzionatori definitivi, ma transitori, cioè sino alla regolarizzazione o alla rettifica dell'atto: lo stato irregolare non invalida l'atto, ma ne limita l'efficacia sino alla sua regolarizzazione.

Si procede ad esaminare ciascuna scheda ed a redigere il presente verbale.

VIZI, IRREGOLARITA' E CRITICITA' RISCOSE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI

Visto il verbale della seduta del 04/12/2013 prot. n. 44152 del 05/12/2013 relativo all' estrazione delle determinazioni dirigenziali dell' Unione delle Terre d' Argine sottoposte a controllo amministrativo ai sensi dell' art.3 comma 2 D.L 174/2012 con in L.213/2013;

dato atto che gli atti complessivamente controllati sono n. 26 pari al 10% (con arrotondamento all' unità inferiore e con un minimo di 1 atto) degli atti di competenza di ciascun dirigente nel terzo trimestre 2013;

si riportano di seguito alcune tabelle e grafici, riferite ai dati emersi dal controllo e messi confronto con di dati dei controlli precedenti, come a fianco di ciascuno/a indicato

Tab.1. Numero di atti estratti controllati suddivisi per il/i settore/i di ciascun dirigente:

SETTORE/I	NUMERO DETERMINAZIONI CONTROLLATE
Socio -sanitario	6
Lavori pubblici -servizio appalti espropri e contratti-(2) -servizio progettazione (2); Pianificazione e sviluppo urbanistico	4
Gabinetto del sindaco Affari Generali /Comunicazione/Onoranze funebri)	1
Ambiente	1
Finanze, bilancio, controllo di gestione (servizio economato)	4
Risorse umane - servizio assunzioni (3)- servizio contabilità (2) servizio presenze/assenze (1))	5
Sportello Unico Imprese	1
Istruzione	3
Polizia Municipale	1

Tab.2. Numero di criticità/irregolarità riscontrate per tipologia, rispetto al numero di atti controllati:

	ELEMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO	SI	NO
1	L' atto è completo in quanto sono presenti gli elementi essenziali?	26	
2	L' atto è di competenza dell' ente o soggetto giuridico che lo ha emanato ?	26	
3	L' atto è adottato dall' organo competente?	26	
4	L' oggetto è completo e coerente con il dispositivo	24	2
5	Sono presenti i riferimenti normativi e regolamentari?	19	7
6	La motivazione è sufficiente e congrua, non contraddittoria?	23	3
7	Il dispositivo è coerente con la motivazione?	26	
8	Il provvedimento dà attuazione agli atti di programmazione dell' ente?	23	3
9	Il testo del provvedimento è redatto correttamente ed è comprensibile? Risponde cioè ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia?	16	10



10	Sono richiamati gli adempimenti relativi alla fase integrativa dell' efficacia previsti dalla normativa (es.: invii a organi di controllo o a soggetti esterni, pubblicazioni, comunicazioni o notifiche ..)?	26	
11	Il procedimento è stato concluso entro i termini?	26	

grafico 1): confronto primi tre trimestri: numero atti con criticità su numero atti estratti (alcuni atti presentano più di una criticità ciascuno)




grafico 2): numero atti con criticità su numero atti estratti controllati nel terzo trimestre suddivisi per settore





grafico 3) confronto primi tre trimestri: numero di criticità complessive riscontrate per tipologia.



VALUTAZIONI

Gli atti controllati del terzo trimestre risultano privi di vizi di legittimità, in quanto posti in essere dal soggetto competente, non contrari alla legge e correttamente motivati ad eccezione di un atto per il quale è stata riscontrata la carenza di adeguata e puntuale motivazione su tutti i contenuti dell'atto medesimo.

Le criticità più frequenti, come riscontrato prevalentemente anche nei trimestri precedenti, riguardano:

- la redazione del testo (10 determinazioni su 26 –vedi tab.2);
- la mancanza dei riferimenti normativi e/o regolamentari di supporto al dispositivo (7 determinazioni su 26 – vedi tab.2);
- l'assenza di riferimenti agli atti di programmazione dell'ente (3 determinazioni su 26-vedi tab.2)
- l' incompletezza dell' oggetto e/o la mancanza di coerenza tra oggetto e dispositivo (2 determinazioni su 26- vedi tab.2).

Le valutazioni trovano analisi ed approfondimento in ciascuna scheda di rilevazione inviata ai dirigenti per gli atti di rispettiva competenza.

Le considerazioni espresse nei verbali riferiti agli esiti dei precedenti controlli, si considerano adeguate anche in questa sede, per le tipologie di criticità sopra elencate ed effettivamente riscontrate. I motivi che inducono ad effettuare le note nei controlli e che rendono poco fruibili e, pertanto, scarsamente comprensibili i testi sono molto simili a quelli riportati nei verbali del primo e secondo trimestre. Si ritengono, di conseguenza, adeguati e pertinenti anche i consigli e le indicazioni precedentemente verbalizzati.

A differenza dei precedenti controlli, invece, in questo trimestre si riscontrano tre atti con problematiche riferite alla "motivazione". Si ricorda che l'obbligo della motivazione nel provvedimento amministrativo è sancito dall'art. 3 della L.241/90 e s.m.e i., che si riporta di seguito integralmente:



“ 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”

AUDIZIONI

Nel corso dell'attività di controllo sono state effettuate due audizioni con i dirigenti dei settori *Risorse Umane* e *Polizia Municipale* per approfondire tematiche che necessitavano di chiarimenti. Gli esiti delle audizioni sono stati riportati nelle schede di rilevazione degli atti di riferimento. Non si è ritenuto utile riportarne i contenuti in questa sede in quanto attinenti a specificità settoriali.

INDICAZIONI FINALI

Durante i controlli sono emerse considerazioni ritenute di interesse trasversale a tutti i settori che si riportano di seguito:

1) in materia di INCARICHI e AFFIDAMENTO DI SERVIZI:

la distinzione tra i due istituti è materia particolarmente complessa e articolata, che a tutt'oggi non risulta ancora del tutto chiara sul piano giuridico e normativo.

- *L'affidamento di servizio, disciplinato dal codice dei contratti (D Lgs. 163/06 e s. m.e i. – Allegati II A e II B), ha ad oggetto una prestazione di risultato con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio correlato che, pertanto, è sempre oggetto di verifica (il presupposto è solitamente un progetto/capitolato nel quale si definisce in modo articolato il servizio da svolgere). È importante il dato testuale rappresentato dalla presenza di una certa attività nell'elenco dei servizi compresi negli allegati II A e II B del codice dei contratti. Come a dire che la presenza di un servizio negli allegati citati già depone per l'assorbimento nella disciplina degli appalti di servizi a prescindere dalla natura del soggetto affidatario: ditta individuale, società, professionista (es per studi di ingegneria e architettura).*
- *L'incarico è, invece, disciplinato dal codice civile e dal D Lgs. 165/2001 e s.m.e i (articolo 7 comma 6). L'incarico, o con più puntuale definizione il contratto d'opera , è disciplinato in primis negli artt. 2222-2238 del Codice Civile e tale negozio si realizza ogni qualvolta una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.*

Il contratto d'opera ha in comune con il contratto di appalto l'obbligo assunto verso il committente di compiere un'opera o un servizio dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione.



Se ne differenzia, invece, per il fatto che l'opera o il servizio vengono compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell'obbligato, con l'eventuale aiuto di pochi collaboratori, mentre nel contratto d'appalto c'è un'organizzazione di mezzi a servizio del committente nella realizzazione dell'opera o del servizio.

L'elemento discriminante è dato dall'organizzazione di mezzi che è richiesta nel contratto d'appalto e non in quello d'opera.

E' necessario, pertanto, distinguere quando l'Amministrazione pone in essere un appalto di servizi, che ha la propria disciplina specifica nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/06) e quando ha necessità di reperire professionalità esterne e di affidare un incarico di collaborazione autonoma, disciplinato dall'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/01e dagli articoli del codice civile citati. Si ricorda che l'incarico viene affidato solo previo esperimento di una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata e al ricorrere delle altre condizioni indicate nell'articolo 7 comma 6 citato.

Il regolamento degli uffici e dei servizi in vigore presso l'Unione delle Terre d'Argine modificato di recente con delibera di Giunta dell'Unione n.45 dell'31/05/2013, disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni negli articoli dal 27 al 36.

2) in materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALE E SENSIBILI:

le regole a cui attenersi per l'utilizzo dei dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, tel., fax, e-mail, ecc..) nella redazione degli atti, nel loro oggetto e negli allegati sono le seguenti:

- principi di *"pertinenza e non eccedenza"* contenuti nel Codice per la protezione dei dati personali (approvato con D.Lgs.196/2003 rif. art.11 c.1 lett.d) e sanciti dal Garante della Privacy con delibera n.88/2011;
- principio di indispensabilità per i dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale);
- decreto Trasparenza DLgs 33/2013 art.26 comma 4 che dispone quanto segue: *" E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."*
- decreto Trasparenza DLgs 33/2013 art.4 comma 3 che dispone quanto segue: *" Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati , informazioni e documenti che non hanno l' obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti " .*



3) il RICORSO ALL'URGENZA: posto che negli atti controllati emerge frequentemente l'utilizzo del concetto di urgenza (es in caso di affidamento di lavori, forniture o servizi, consegna dei lavori anticipata, verifiche parziali di requisiti...), preme qui ricordare che è necessario identificare le oggettive ragioni per il ricorso all'urgenza. Tali ragioni devono, pertanto, rispondere a determinate circostanze:

- *possono scaturire da cause impreviste e imprevedibili ancorate, cioè, a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento;*
- *devono avere carattere cogente vale a dire essere tali da obbligare l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;*
- *devono avere carattere obiettivo non essere, cioè, originate da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell'amministrazione.*

L'indicazione, pertanto, è quella di ricorrere o fare riferimento all'urgenza quando sussistano ragioni inequivocabili per farlo.

4) in tema di MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CONVENZIONI INTERCENT-ER E CONSIP:

qualora, per gli acquisti non ci si avvalga di tali istituti in allegato alla determinazione o, se si procede con la stipula di un vero e proprio contratto in allegato ad esso, va predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 26 comma 3bis della L. 488/1999) che riporti i passaggi di seguito indicati nella sequenza logica indicata:

- in riferimento a forniture o servizi sottosoglia

- la loro assenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo 328 del Dpr 207/2010 t.v. ai sensi dell' articolo 7 del D.L.52/2012 conv.nella L. 94/2012 che ne sancisce l' obbligo di utilizzo o il ricorrere di altra circostanza che consente legittimamente di derogarne l' utilizzo ;
- l' inesistenza di convenzioni attive Consip;
- in caso di esistenza di convenzioni attive Consip cui non si è aderito , che ne sono stati utilizzati i parametri qualità-prezzo ivi previsti come limiti massimi;
-

- in riferimento a forniture o servizi sopra soglia

- l' inesistenza di convenzioni attive Consip;
- in caso di esistenza di convenzioni attive Consip cui non si è aderito , che ne sono stati utilizzati i parametri qualità-prezzo ivi previsti come limiti massimi;

Si propone di seguito uno schema-tipo di dichiarazione sostitutiva:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articolo 47 DPR 445/2000 e art.26, comma 3 legge 488/1999)

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, per la sua qualità di Dirigente del Settore _____
_____ dell'Unione delle Terre d'Argine (MO)

ove domicilia per la carica e che impersona nell'esercizio delle competenze di cui all'art.107 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità,

dichiara:

ai sensi di quanto previsto e richiesto dall'art. 26 commi 3 e 3bis della L.488/1999 t.v. ed in riferimento alla determinazione avente ad oggetto " _____

del _____ ha disposto un affidamento di:

- Fornitura
- Servizio
- Misto

avente un valore classificabile:

- Sopra la soglia comunitaria
- Sotto la soglia comunitaria

per il quale:

Non ha utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o altro mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010 t.v. in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche oggetto dell'affidamento dalla data del _____ o in quanto ricorre altra circostanza che legittimamente consente di derogarne l'utilizzo .

Non ha utilizzato convenzioni Consip in quanto non attive alla data della determinazione del _____.

Ovvero

Ha utilizzato i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva ,cui non si è aderito, alla data del _____ come parametri massimi per l'affidamento.



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Dal 01 gennaio 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 bis del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti) e secondo le disposizioni contenute nella deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, entra in vigore il sistema denominato **AVCPASS**. Si tratta del sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento che si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG).

Il sistema troverà applicazione a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dei settori ordinari e speciali di importo pari o superiore a 40.000 € il cui CIG sia stato rilasciato dopo il 01 gennaio 2014. Sono esclusi al momento gli acquisti attraverso il mercato elettronico per i quali occorrerà attendere una nuova deliberazione dell'AVCP e gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 €, per queste casistiche la verifica dei requisiti continua ad essere fatta con le modalità tradizionali.

Negli atti di gara (bandi , lettere di invito ...) dovrà essere indicato che :

- la verifica del possesso dei requisiti generali / di capacità economica / di capacità tecnica avviene attraverso il sistema AVCPASS;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema attraverso il portale ACVCP – (servizi ad accesso riservato – AVCPASS)

Si consiglia una attenta lettura sia della deliberazione 111/2012 dell'AVCP che dei comunicati e documenti di aggiornamento della stessa.

Modifiche al Codice dei Contratti introdotte dal decreto del fare

Si segnalano alcune importanti novità contenute nel c.d. decreto del fare , DL 69/2013 convertito nella L.98 del 09 agosto 2013 che modificano i contenuti di diverse norme del codice dei contratti (D.lgs 163/2006).

In particolare :

- l'articolo 26 bis del Decreto che prevede: a) nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti (art. 2 co.1 bis del codice dei contratti); b) In aggiunta ai principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente è inserito il principio di " tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali (art. 6 co.5 del codice dei contratti); c) nelle comunicazioni all'osservatorio relative ai bandi di gara va specificata l'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2 co. 1 bis;
- l'articolo 32 comma 7 bis del decreto che interviene sull'articolo 82 (Criterio del prezzo più basso) del codice dei contratti introduce il seguente comma 3 bis: " Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni

dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “.

La norma si applica in termini di obbligo solo per gli affidamenti a cui si applichi il criterio del prezzo più basso. Riguarda tutte le procedure di gara (aperte , ristrette , negoziate), in tutti i settori per lavori –servizi e forniture, per qualunque importo, per gli affidamenti a corpo e a misura. Sembrano esclusi gli affidamenti diretti che non siano preceduti da alcun tipo di confronto concorrenziale.

Alcune novità introdotte dalla L.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014).

- **Fondo per i nuovi nati** – Art.1 comma 201-Viene introdotta una nuova misura, più immediata e diretta, a favore della famiglia il Fondo per i nuovi nati che annulla, con effetto dal 1 gennaio 2014, il precedente Fondo per il credito per i nuovi nati istituito con D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il nuovo Fondo sarà attivo grazie ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, all' interno del quale saranno stabiliti e chiariti i criteri per l' erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità.

Si riporta di seguito il testo integrale del comma : “ *Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e' contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo.*”

- **5 per mille dell' Irpef -Art.1-comma 205-** Con questo comma viene confermato anche per il 2014 lo stanziamento di 400 milioni per il **5 per mille**, cioè per la destinazione di parte dell' IRPEF che i contribuenti possono destinare ad associazioni e fondazioni per finalità sportive, culturali, sociali, di ricerca o di assistenza. Inoltre, è possibile destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Si riporta di seguito il testo integrale del comma: “ *Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011*



a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.”

- **Anagrafe nazionale degli assistiti -Art.1-comma 231.-** Viene istituita l' Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), per rafforzare il monitoraggio della spesa sanitaria, accelerare l' automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini. L' ANA subentrerà gradualmente alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti delle singole Asl, che dovranno comunque mantenere e assicurare l' aggiornamento dei dati. Entro il 30 giugno 2014 con Dpcm saranno stabiliti caratteristiche e operatività dell' Agenzia.

Si riporta di seguito il testo integrale del comma:

“ Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 62-ter. --(Anagrafe nazionale degli assistiti).

- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
- 2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
- 3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.
- 4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
- 5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.
- 6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai

dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

- **Distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle Onlus - Art.1-comma 236.**

Con questo comma si stabilisce che le ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare (inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica) dovranno garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza.

Si riporta di seguito il testo integrale del comma:

“ Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute. “

- **Nessun compenso ai componenti delle Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo -Art.1 comma 440-**

La lunga incertezza sulla stessa sopravvivenza di questo organo viene sciolta in senso positivo attraverso la conferma delle competenze, con il solo vincolo che deve trattarsi di organismi che operano privi di costi .

Si riporta di seguito il testo integrale del comma:

“ All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di



presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge. "

Il presente verbale verrà inviato a ciascun dirigente contestualmente alle schede di rilevazione di ciascun atto controllato come in premessa specificato e, come previsto dal Regolamento di Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni, nonché dall'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa del segretario generale, ne sarà inviata copia al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri, alla Giunta dell'Unione, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione.

Il presente verbale verrà pubblicato, in forma integrale o in estratto, sul sito istituzionale.

Il Segretario Generale
Anna Messina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anna Messina', written over the printed name.